ROMA
Municipio Roma I Centro
Via della Greca 5 - 00186 Roma
Tel. 06/696.01.938 - 939 - 94

MOZIONE

OGGETTO: Sostegno al Disegno di Legge n. **S.170** recante modifiche al Codice Civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli.

PREMESSO CHE

è attualmente all'attenzione del Parlamento il Disegno di Legge S.170 (Modifiche al Codice Civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli) che vede quale relatrice del testo la Senatrice Laura Garavini;

secondo il calendario dei lavori del Senato il DDL, presentato nel marzo del 2018, è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato nel luglio 2018;

RILEVATO CHE

come riportato nella relazione, tale provvedimento legislativo è un progetto di riforma delle norme in materia di cognome che "*nasce dall'esigenza di dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare. Tale esigenza si evidenzia non solo nella relazione dei coniugi tra loro, ma anche rispetto ai loro figli. La normativa vigente in Italia, ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi. Per le questioni di principio che questa materia implica e per la molteplicità degli interessi coinvolti, è ormai matura una soluzione di riforma, sottolineata, per altro, dallo stesso elevato numero di disegni e progetti di legge presentati nella XV, nella XVI e nella XVII legislatura. Nella passata legislatura, peraltro, i molteplici progetti di legge presentati sono confluiti in un disegno di legge unificato, che ha ricevuto l'approvazione della Camera dei deputati, ma si è fermata al Senato sulla soglia della definitiva trasformazione.*

Il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagrafico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei fondamentali diritti della persona.

Le finalità che il presente disegno di legge si prefigge di raggiungere rispondono, dunque, ad una duplice esigenza: affermare la pari dignità delle donne all'atto della costituzione e dello svolgimento del rapporto coniugale; estendere ai figli, sotto il profilo dell'attribuzione del cognome, il regime di parità e di dignità affermato per i genitori e tradotto in un atto di libera determinazione delle loro volontà.

Dopo aver riconosciuto a ciascun coniuge, infatti, il diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio, il presente disegno di legge introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore.

In questo modo si superano prima di tutto i limiti di ordine costituzionale presenti nell'attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto di un'ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell'uomo e, in secondo luogo, si accolgono i ripetuti richiami della Suprema corte che, ancora con la sentenza n. 61 del 6 febbraio 2006, ammoniva il legislatore a intervenire per superare in questo campo il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (...) e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e dell'eguaglianza tra uomo e donna».

Una decisa innovazione delle norme del codice civile vigenti in materia di cognomi ci consentirebbe, per altro, di recuperare il ritardo accumulato dal nostro ordinamento sia rispetto alle normative di altri Paesi a noi vicini per cultura e civiltà giuridiche, sia nei riguardi di pronunciamenti di organismi internazionali, che hanno ripetutamente richiesto al nostro Paese una maggiore coerenza con alcuni orientamenti già affermati a livello sopranazionale. Sotto il primo aspetto, ad esempio, in Spagna, dove vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, egualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e in Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuite al figlio legittimo, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.

In questa direzione, peraltro, inclinano anche numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali. Ad esempio, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, ha chiesto la realizzazione della parità della donna nell'ambito coniugale e familiare. Il Consiglio d'Europa, a sua volta, ha raccomandato agli Stati membri la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli. Numerose sono state le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo ispirate all'intento di superare ogni discriminazione a danno della donna a proposito di cognomi. La Corte di giustizia delle Comunità europee, infine, ha attribuito carattere di discriminazione al rifiuto di qualche Stato membro di iscrivere nel proprio stato civile un minore con il cognome registrato in un altro Stato membro. Caso molto attuale per il nostro Paese, dove fino a qualche tempo addietro ha trovato applicazione una circolare del Ministero dell'interno che obbligava ad iscrivere all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) i minori figli di doppi cittadini con il cognome paterno. Sotto questo aspetto, tra gli italiani all'estero, soprattutto tra le donne, è diventata diffusa l'attesa di poter vedere riconosciuta

pienamente l'attribuzione del cognome materno ai figli, quando questa facoltà si sia già realizzata nella società di residenza."

CONSIDERATO CHE

tale disegno di legge può essere considerato un punto di approdo avanzato ed equilibrato, frutto di un lungo lavoro di sintesi che ha tenuto conto delle reiterate sollecitazioni giunte dalla società civile e delle diverse sensibilità sull'argomento;

è importante che si arrivi quanto prima all'approvazione del testo così come presentato dalla Senatrice proponente

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I

ESPRIME

piena condivisione dei contenuti del disegno di legge S.170 (Sostegno al disegno di Legge recante modifiche al Codice Civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli.)

AUSPICA

che tale provvedimento venga approvato dal Senato e successivamente dalla Camera dei Deputati mantenendo dal punto di vista contenutistico l'attuale impianto di merito.

CHIEDE

al Presidente del Consiglio del Municipio Roma I l'invio di questa mozione alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidenza del Senato della Repubblica nonché alla Onorevole Sindaca di Roma Capitale e alla Presidente ed alla Giunta del Municipio Roma I affinché sostengano tale atto eventualmente anche attuando delle campagne di sensibilizzazione sull'argomento delle pari opportunità.

F.to **Cons. Daniela SPINACI**

_____

_____

_____